

Copia



GIUNTA REGIONALE

Struttura Speciale di Supporto  
"TUTELA DELLA SALUTE e SICUREZZA SUL LAVORO".  
Via Leonardo da Vinci, 6 - 67100 L'Aquila - Tel. 0862/363522 - Fax. 0862/363518  
Viale Bovio, 425 - 65100 Pescara - Tel. 085/767.2089 - Fax 085/767.2014

L'Aquila, **16 MAG. 2006**  
Prot. SG/ 482/A8

Il Datore Unico di Lavoro

Ai Sig.ri DIRETTORI REGIONALI

Sig.ri Dirigenti di Servizio della Giunta Regionale

Sig.ri Dirigenti delle Sedi Provinciali INAIL  
L'AQUILA-PESCARA-TERAMO-CHIETI

Loro SEDI

Oggetto: **Disposizioni in materia di "Infortunio sul Lavoro e Malattie Professionali"**  
Circolare.

Il D.P.R. 30/6/1965 n.1124, "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali" (G.U. 13/10/65 N. 257), all'articolo 53 dispone che le Amministrazioni in genere, per il tramite del Datore di Lavoro, sono tenute a denunciare all'Istituto assicuratore (I.N.A.I.L.) gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano pronosticati non guaribili entro tre giorni, *indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge circa la indennizzabilità.*

La denuncia di infortunio, deve essere fatta con le modalità stabilite nell'articolo 13, entro due giorni da quello in cui il Datore di Lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico.

Se trattasi di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia previsto il pericolo di morte la denuncia deve essere fatta con telegramma entro le 24 ore dall'infortunio.

Sempre l'articolo 53 del richiamato DPR recita che i contravventori alle anzidette disposizioni sono puniti con la sanzione amministrativa da Euro 516,45 fino ad Euro 1.549,00.

